

Padova, 15/9/2016

Circolare n.10

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **1. RIMBORSO CANONE TV NON DOVUTO: ECCO COME CHIEDERLO**

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento pubblicato in data 2 agosto definisce le modalità di presentazione dell'istanza di rimborso del canone di abbonamento TV per uso privato, pagato a seguito di addebito nelle fatture emesse dalle imprese elettriche ma non dovuto.

La richiesta di rimborso può essere presentata telematicamente a partire dal 15 settembre, oppure può essere presentata con raccomandata all'indirizzo: " Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino".

Il modello è disponibile in formato elettronico sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. Nell'istanza di rimborso il richiedente deve indicare il motivo della richiesta:

- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione (almeno 75 anni e reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1 da indicare nel modello);
- il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2 da indicare nel modello);

- il richiedente o un suo familiare hanno pagato il canone addebitato in bolletta anche con altre modalità (codice 3 da indicare nel modello);
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4 da indicare nel modello);
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5 da indicare nel modello);
- altri motivi diversi da quelli sopra citati (codice 6 da indicare nel modello).

La verifica dei presupposti della richiesta di rimborso è effettuata dall'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso trasmesse dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, il rimborso sarà pagato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

## **2. CONSULTAZIONE TELEMATICA E GRATUITA DEI DATI CATASTALI PER SOCIETA' E ENTI**

Il servizio, previsto finora per le persone fisiche, è attivo dal 2 agosto 2016 anche per le persone giuridiche tramite Entratel e Fisconline.

In data 2 agosto 2016 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento n. 2016/125592, in materia di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale.

In particolare il provvedimento estende ai contribuenti non persone fisiche la possibilità di consultare per via telematica (Entratel o Fisconline) i dati catastali relativi agli immobili di cui il soggetto risulta titolare del diritto di proprietà (anche parzialmente) o di altro diritto reale di godimento.

Il servizio, che finora era attivo solo per le persone fisiche, è gratuito e rende disponibile l'esito della consultazione solo se il codice fiscale presente nelle banche dati ipotecaria e catastale coincide con quello del titolare dell'abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel.

Ora anche le persone giuridiche e gli enti potranno ottenere dalla banca dati catastale:

- la visura catastale, sia per soggetto che per immobile;
- la mappa con la particella terreni;
- la planimetria del fabbricato;
- l'ispezione ipotecaria.

Fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano in cui il servizio non è attivo poiché vige il sistema tavolare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti